



Istruzioni relative al finanziamento speciale sport concernente contributi a favore di centri di prestazioni

sulla base dell'art. 31 lett. a dell'ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (ordinanza sulla promozione dello sport) del 7 luglio 2015

emanate dal Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente
l'11 gennaio 2016

Art. 1 Versamento di contributi a favore di centri di prestazioni

¹ I contributi possono essere versati a centri di prestazioni regionali e nazionali situati nel Cantone dei Grigioni, i quali sono previsti nella strategia per la promozione delle nuove leve della federazione nazionale e sono stati definiti dall'Ufficio federale dello sport in una "decisione concernente il sostegno delle giovani leve G+S" valida.

² La sede nonché l'attività principale del centro di prestazioni devono localizzarsi nel Cantone dei Grigioni.

³ Tali contributi servono a finanziare spese di allenamento e di assistenza legate all'esercizio del centro di prestazioni.

Art. 2 Inoltro ed evasione delle domande

a) Destinatario

¹ Le domande di contributo e la documentazione devono essere inoltrate all'Ufficio indicato sul relativo modulo di domanda.

Art. 3 b) Allegati

¹ La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) elenco del quadro, incluso livello di promozione (livello di card di Swiss Olympic);
- b) elenco degli allenatori, incluso il livello di formazione;
- c) programma annuale;
- d) ultimo conto annuale.

Art. 4 c) Termine d'inoltro

¹ Le domande di contributo devono essere inoltrate prima del 30 aprile (fa stato il timbro postale o la data dell'e-mail).

² Non è possibile entrare nel merito di domande inoltrate in ritardo.

Art. 5 d) Decisione sul versamento di contributi a favore di centri di prestazioni

¹ Il Governo decide in merito all'ammontare dei contributi.

² La decisione viene comunicata per iscritto ai richiedenti.

Art. 6 e) Base di calcolo

¹ Il contributo a centri di prestazioni del Cantone dei Grigioni viene determinato in base all'elenco dei contributi di promozione delle giovani leve G+S (GU7) dell'anno di allenamento passato pubblicato dall'Ufficio federale dello sport.

² Nuovi centri di prestazioni possono essere sostenuti con finanziamenti iniziali.

Art. 7 f) Dichiarazione dei contributi annuali a centri di prestazioni

¹ I beneficiari devono dichiarare i contributi annuali versati dal Cantone dei Grigioni nel loro conto annuale.

Art. 8 Condizione

¹ Il versamento di contributi a favore di centri di prestazioni è vincolato alla condizione che i marchi "graubünden sport" e "Swisslos" vengano presentati in maniera adeguata. I rispettivi modelli o banner possono essere richiesti all'Ufficio indicato sul relativo modulo di domanda.

Art. 9 Ricorso

¹ Contro le decisioni del Governo è data facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, Obere Plessurstrasse 1, 7001 Coira, entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione impugnata.